



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 / 2012 del registro delibere

Data Pubblicazione : 28/09/2012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012

L'anno **duemiladodici** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella sala civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in Prima convocazione, sotto la presidenza del signor **Davide Ceresara** il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Lia Brogiolo**.

Nome	Presenza	Nome	Presenza
LAZZARONI FRANCESCO	si	BERTOGLIO PIERERNESTO	si
STANGA MASSIMO	no	ROMAIOLI ROSSELLA	si
STUCCHI EUGENIO	no	BALLINI PATRIZIA	si
BONOMELLI FRANCESCO	si	BANDERA SERAFINA	si
GIRELLI CRISTIANO	si	GADALDI PAOLO	si
BERTOZZI GIOVANNI	si	POLIMENI ROSALIA	si
CERESARA DAVIDE	si	RAVERA ALFIO	si
ROLFI MARCO	si	BONOMELLI MAURO	si
CONFORTI ALESSANDRA	si		

Totale presenti N° 15

Totale assenti N° 2

Partecipa alla seduta l'assessore esterno sig. Alessandro Di Meo.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 20 del 25/09/2012.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012

Illustra il punto all'odg il consigliere Bertozzi;

Entra il vicesindaco Massimo Stanga, i presenti sono 16;

Premesso che:

- con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, articoli 8 e 9 e con l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. La nuova imposta sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) dal medesimo anno.
- L'IMU ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Sono interamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo).

Dato atto che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima ad singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- l'art.13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 rinvia al Consiglio Comunale la graduazione delle aliquote entro i limiti di legge stabiliti rispetto all'aliquota di base e all'aliquota per l'abitazione principale.
- in base all'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento. Il legislatore stabilisce le seguenti aliquote per determinate fattispecie, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- **ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** (art.9. c.3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito dalla L. 26.02.1994, n. 1330) **0,2 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7/ nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, il coefficiente moltiplicatore proprio di ciascuna categoria catastale (A, B, C, D). Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un apposito moltiplicatore. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio.

- Ad eccezione dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base di cui sopra (0,76%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente alla quota comunale. Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, lo Stato potrà modificare le aliquote, le relative variazioni e le detrazioni stabilite dal D.L. 201/2011 cit, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

Rilevato che:

- si ritiene opportuno tutelare l'abitazione principale e le relative pertinenze, lasciando invariata l'aliquota allo 0,4%. La presenza, in questa fattispecie, di beni che sono destinati al soddisfacimento di bisogni sociali primari rende opportuno mantenere il prelievo nella stessa misura individuata dalla legge.

- si ritiene altresì opportuno mantenere l'aliquota di legge dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali, considerata la particolare natura di tali immobili e l'aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli

Considerato che:

- a fronte di un gettito dell'ICI pari a euro 749.531,371 nell'anno 2011, la stima del gettito IMU, imposta che sostituisce l'ICI, divulgate dal MEF-Dipartimento delle finanze ammonta a euro 679.827,00

- al fine di garantire il livello dei servizi finanziati dall'imposta ed attenuare l'effetto del concorso del prelievo statale che si attesta stabilmente allo 0,38%, si rende necessario applicare

- per le aree fabbricabili un'aliquota del 0,96%
- per le unità immobiliari con categoria catastale D5 un'aliquota del 1,06%.
- per le unità immobiliari non locate un'aliquota del 0,96%

Si considerano locate le unità immobiliari e relative pertinenze (un per categoria C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori-figli) e entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nono, nipoti di nonni, fratello, sorella) a condizione ivi risiedano.

Per le unità immobiliari con categoria catastale A (escluso A/10) locate con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene opportuno applicare l'aliquota base del 0,76%.

Nel caso di unità immobiliari possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene opportuno applicare l'aliquota base del 0,76% al fine di sostenere e favorire sia l'iniziativa imprenditoriale che le locazioni e al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni in nero.

Per quanto riguarda i soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, così come i residenti all'estero iscritti all'AIRE, si ritiene opportuno ai sensi di quanto previsto dal co. 10, art. 13 D.L.201/2011 cit. considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché la stessa non risulti locata. Viene esteso quindi a tale unità immobiliare lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli. In tal caso non si applica la riserva della quota statale e sarà versata pertanto la sola quota comunale pari allo 0,4%.

In base a quanto sopra indicato, si prende atto che le aliquote non hanno effetto sulla determinazione del dovuto in acconto (giugno e settembre), essendo rilevanti solo per i versamenti a saldo (dicembre).

Preso atto che:

- il presente provvedimento ha effetto dal 1 gennaio 2012, come indicato dall'art. 13, commi 1 e 12-bis, del D.L. 201/2011: "L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere

dall'anno 2012" e che "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 269 i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo".

- A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visti:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- l'art. 42, l'art. 49, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Sentiti i seguenti interventi:

i **consiglieri Conforti e Gadaldi** chiedono quale sia la previsione di entrata;

il **consigliere Bertozzi** comunica che l'intenzione è quella di raggiungere la quota dell'ICI, il Sole 24 ore parla di un'aliquota 0.44 per l'abitazione principale e mediamente 0.95 per le altre proprietà;

il **consigliere Bandera** apprezza lo sforzo dell'Amministrazione comunale di non aumentare l'aliquota per l'abitazione principale. L'IMU è un nuovo balzello che grava sulle famiglie proprietarie per l'85% di immobili, indipendentemente dal reddito. A Montirone non ci sono molte seconde case, e quelle esistenti derivano da successioni. Le affermazioni di Berlusconi di togliere l'IMU sulla prima casa non si comprendono e sono discutibili;

il **consigliere Bertozzi** comunica che per quanto riguarda gli immobili concessi in uso gratuito a parenti è mantenuta l'aliquota ordinaria dello Stato. Si è dovuta aumentare l'aliquota degli immobili sfitti;

il **Sindaco** spiega che è stata tutelata la prima casa e chi affitta a discapito di chi lascia gli immobili sfitti e confrontando il Comune di Montirone con i Comuni limitrofi risulta essere un'isola felice;

il **consigliere Bertozzi** ricorda che le aliquote ICI adottate non erano ai valori minimi;

il **consigliere Girelli** ricorda che l'ICI era una tassa che rimaneva ai Comuni, ora l'IMU è una patrimoniale a tutti gli effetti il cui introito va in buona parte allo Stato. I Comuni limitrofi di sinistra hanno aumentato le aliquote relative all'abitazione principale. L'Amministrazione comunale ha valutato a fondo la proposta in discussione e ha scelto la soluzione migliore possibile cercando di restare al minimo;

il **Sindaco** spiega che l'Amministrazione ha cercato di far pagare poco a tutti, puntando soprattutto sugli accertamenti;

il **consigliere Conforti** riconosce che il Comune si è limitato e auspica che gli introiti vengano destinati a spese per le quali valga la pena;

l'**assessore Di Meo** spiega che alla base della scelta c'è stato un confronto molto approfondito per definire e condividere i criteri e gli intenti, che ha portato tra l'altro all'assimilazione alla prima casa delle abitazioni degli anziani ricoverati.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli 10, astenuti 2 (consiglieri Conforti e Ravera), contrari 4 (consiglieri Bandera, Gadaldi, Polimeni e Bonomelli Mauro), espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti:

DELIBERA

1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 come indicato nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquota
abitazione principale e pertinenze (massimo una per ogni categoria catastale c/2-c/6-c/7)	0,4 %
anziani c/o casa riposo e cittadini AIRE	0,4 %
coniuge assegnatario da sentenza di separazione/divorzio	0,4 %
fabbricati strumentali all'attività agricola	0,2 %
terreni agricoli	0,76 %
aree fabbricabili	0,96 %
banche (categoria cat. D/5)	1,06 %
immobili non locati o a disposizione:	0,96 %
USO ABITATIVO:	
privo di residenza	
privo di contratto di locazione registrato	
pertinenze oltre la prima (c/2-c/6-c/7)	
USO NON ABITATIVO (attività produttive)	
categorie catastali A/10-C/1-C/3-C/4-C/5 e categoria catastale D esclusi D/5	
non viene svolta alcuna attività da parte di un soggetto titolare di P.IVA	
altri immobili	0,76 %
immobili concessi in uso gratuito ai seguenti parenti che vi stabiliscono la residenza e domicilio:	
di 1° grado in linea retta (figli - genitori)	
di 2° grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli, sorelle)	
immobili locati con regolare contratto di affitto	

3) di **dare atto** che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come ammesse dalle disposizioni di legge vigenti) del soggetto passivo per l'anno 2012, è pari alla misura di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, nell'abitazione principale, con maggiorazione di €50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di €400,00;

4) di **prendere atto** che qualora le aliquote e la detrazione IMU stesse non vengano modificate e deliberate dall'Organo competente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno, come disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

5) di **assimilare** all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei residenti all'estero iscritti all'AIRE e di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata. Viene esteso pertanto a tale unità immobiliare lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale: non si applica la riserva statale pari allo 0/38% e sarà versata la sola quota comunale pari allo 0,40%;

6) di **assimilare** agli immobili locati le unità immobiliari e relative pertinenze (uno per categoria C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori-figli) e entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nono, nipoti di nonni, fratello, sorella) a condizione che vi stabiliscano la residenza e domicilio

7) di **dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;

8) di **dare atto** che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento;

9) di **disporre** che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del D. L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere con voti favorevoli 10, contrari nessuno e astenuti 6 (consiglieri Bandera, Gadaldi, Polimeni, Ravera, Bonomelli Mauro e Conforti) espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Davide Ceresara**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lia Brogiolo**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 28/09/2012 all’Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montirone, li 28/09/2012

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lia Brogiolo**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Montirone, li _____

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lia Brogiolo**
